

Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - Langa Cebana – Alta Valle Bormida

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.22

OGGETTO:

Funzione Associata Pianificazione Urbanistica ed Edilizia in ambito comunale. - APPROVAZIONE DI MODIFICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12, DELLA L.R. N. 56/1977 E S.M.I. NOVEMBRE 2021 - (c.d. VARIANTE NON VARIANTE) nel Comune di Castelnuovo di Ceva.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala "Luciano Romano" dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida, convocato dal proprio Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
1. BEZZONE Vincenzo	Sì	15. DOTTA Pierluigi	Sì
2. ODASSO Giovanni Secondo	Sì	16. GARELLI Daniele	Sì
3. CANAVESE Andrea	Sì	17. DALMAZZONE Renata	Sì
4. REBUFFO Mauro	Sì	18. DONETTA Danilo	Sì
5. FERRERO Adriano	Sì	19. ROSSI Paolo	Giust.
6. MAIA Ezio	Sì	20. FERRO Andrea	Sì
7. ROSSI Stefano	Sì	21. PREGLIASCO Gino	Sì
8. MICHELOTTI Aldo	Sì		
9. TARMAZZO Giuseppe	Sì		
10. INGARIA Alessandro	No		
11. MINAZZO Aldo	Sì		
12. FERRUA Luigi	Sì		
13. MOZZONE Andrea	Giust.		
14. GERMONE Costantino	Sì		
		Totale Presenti:	18
		Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora Luciano dott.ssa Patrizia, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Vincenzo Bezzone, nella sua qualità di Presidente dell'Unione Montana, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

Cede la parola al Responsabile del Servizio Tecnico perché riferisca in merito all'argomento.

PRESO ATTO che il decreto legge n. 78 del 31/5/2010 (convertito in legge 30/7/2010 n. 122) all'art. 14 comma 29, stabilisce al riguardo che "i Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata" e la Regione Piemonte con lettera prot.10723/A16-12.A del 05/05/2017 ha chiarito che nel caso in cui la funzione relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale sia stata delegata all'Unione, il generico riferimento riportato al comma 7 dell'art. 17 della legge urbanistica regionale "tale deliberazione è assunta dal Consiglio Comunale", è da riferire, nella fattispecie, al Consiglio dell'Unione dei Comuni competente.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Castelnuovo di Ceva, con cui è stata conferita all'Unione Montana "Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Valle Bormida" la funzione di "Pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale – Partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale";

RICHIAMATA la deliberazione del Comune di Castelnuovo di Ceva in data 15/11/2021, avente ad oggetto "VARIANTE PARZIALE N.4 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. DETERMINAZIONI E LINEE DI INDIRIZZO", con cui la Giunta Comunale ha manifestato all'Unione Montana "Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Valle Bormida" la volontà dell'Amministrazione di procedere alla redazione della variante parziale n.4 al piano regolatore generale comunale di Castelnuovo di Ceva, incaricando il Responsabile del servizio tecnico di predisporre la documentazione propedeutica all'attivazione dell'iter procedurale relativo alla redazione della variante in questione ed in particolare:

- 1) Aggiornamento cartografia del Piano relativa ad alcune aree classificate come servizi pubblici nel Capoluogo
- 2) Aggiornamento cartografia di Piano relativa ad un'area classificata come area destinata ad insediamenti produttivi artigianali esistenti che si confermano (P.E.2) nel Capoluogo (Via Roma) e di un'area classificata come area residenziale ubicata in Via Torrello;

Con Determina n. 99 del 16/11/2021 del responsabile del servizio tecnico dell'Unione Montana per oggetto "Affidamento incarico per modifica al PRGC vigente del Comune di Castelnuovo di Ceva, non costituente variante, ai sensi della LR 56/77 e s. m. e i.. art. 17 comma 12 lettera a), allo studio urb. Giorgio Scazzino. CIG: ZAA33EBC50" con la quale veniva affidato ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 l'incarico per la redazione della variante al piano regolatore generale comunale di Castelnuovo di Ceva;

PRESO ATTO che il decreto legge n. 78 del 31/5/2010 (convertito in legge 30/7/2010 n. 122) all'art. 14 comma 29, stabilisce al riguardo che "i Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata" e la Regione Piemonte con lettera prot.10723/A16-12.A del 05/05/2017 ha chiarito che nel caso in cui la funzione relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale sia stata delegata all'Unione, il generico riferimento riportato al comma 7 dell'art. 17 della legge urbanistica regionale "tale deliberazione è assunta dal Consiglio Comunale", è da riferire, nella fattispecie, al Consiglio dell'Unione dei Comuni competente.

TUTTO CIÒ PREMESSO E DATO ATTO CHE:

Il Comune di Castelnuovo di Ceva è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale formato ai sensi dei titoli III e IV della legge urbanistica n° 56/77 e s.m.i..

IL Comune di Castelnuovo di Ceva ha adottato il progetto definitivo del P.R.G.C. con deliberazione Consigliare n° 116 del 30.11.1987.

Con D.G.R. n° 84-33105 del 28.11.1989 il Piano Regolatore veniva definitivamente approvato.

Successivamente con delibera di Consiglio n° 6 del 29.02.96 veniva adottato il Progetto Definitivo della Variante n° 1 approvata con D.G.R. n° 37-19838 del 11.07.1997.

Si fa presente che il Comune di Castelnuovo di Ceva non è sottoposto alle misure cautelari di cui all'art. 9bis della L.R. n° 56/77 e s.m.i.. conseguenti all'evento alluvionale del Novembre '94.

Con delibera di consiglio comunale n°14 in data 08/06/2002 è stata approvata la Variante Parziale n° 2 al P.R.G.

Con delibera di consiglio comunale n° 34 in data 20/12/2010 è stata approvata la Variante Parziale n°3 al P.R.G.

VISTO l'art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. il quale ai commi 12 e 13 recita:

“12. Non costituiscono varianti del PRG:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche;
- h bis) l'individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali è consentito realizzare interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente in applicazione del titolo II, capo I, della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 25 settembre 2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).

13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima é trasmessa alla Regione, alla

provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale.

La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.”

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha rilevato l'esigenza di apportare le seguenti modifiche di carattere cartografico e normativo alle previsioni del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, le quali rientrano nelle procedure di cui all'articolo 17, comma 12, della L.R. 56/1977 e s.m.i.:

1) Aggiornamento cartografia del Piano relativa ad alcune aree classificate come servizi pubblici nel Capoluogo

2) Aggiornamento cartografia di Piano relativa ad un'area classificata come area destinata ad insediamenti produttivi artigianali esistenti che si confermano (P.E.2) nel Capoluogo (Via Roma) e di un'area classificata come area residenziale ubicata in Via Torrello che vengono descritte negli elaborati approvati con la presente deliberazione.

DATO ATTO che in data 26/11/2021 al protocollo generale di questo Ente n. 4944, il Dott. Urbanista Giorgio Scazzino, con studio in Ceva (CN), Via Matteotti, 2, ha consegnato la Variante non Variante datata “Novembre 2021” riguardante le suddette modifiche al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i. , composta dai seguenti elaborati :

- Relazione illustrativa ;
- Tavola n. 15 “ Planimetria di Progetto II –Assetto del Territorio Comunale“ in scala 1:5.000;
- Tavola n. 16 " Planimetria di Progetto III – Assetto del Capoluogo” in scala 1:2000.

Terminata l'illustrazione dei contenuti della Variante, il Presidente invita i Consiglieri a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO

RICONOSCIUTA la legittimità di quanto proposto;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale ;

VISTI gli elaborati della Variante non Variante “Novembre 2021 ” in esame, così come descritti in premessa;

VISTO l'art. 17 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale di Edilizia;

VISTO lo Statuto dell'ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

Assunto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame;

Con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n. 18, Astenuti n. 3 (Rebuffo, Ferro, Pregliasco), Votanti n. 15, Voti favorevoli n. 15, Voti contrari n. 0.

D E L I B E R A

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare la Variante non Variante – Novembre 2021 - al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i., redatta dall'Urbanista Giorgio Scazzino, con studio in Ceva (CN), Via Matteotti 2, pervenuta al protocollo generale di questo Ente n.4944 in data 26/11/2021 , composta dai seguenti elaborati depositati agli atti:
 - Relazione illustrativa;
 - Tavola n.15 “Planimetria di Progetto II – Assetto del Territorio Comunale” in scala 1:5.000;
 - Tavola n.16 “ Planimetria di Progetto III – Assetto del Capoluogo “ in scala 1: 2.000;
3. Di dare atto che le modifiche sopra approvate non costituiscono variante del Piano Regolatore Generale, ai sensi del precitato art. 17, comma 12, della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.
4. Di precisare che le modifiche contenute nella presente Variante non Variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale), come risulta dalla Relazione di coerenza con il PPR contenuta nella Relazione illustrativa in applicazione del Regolamento n. 4/R di cui al D.P.G.R. 22 marzo 2019.
5. Di inviare, ai sensi dell'art. 17, comma 13 della L.R. 56/77 e s.m.i., la presente deliberazione, unitamente agli elaborati approvati, alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Cuneo.
6. Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'eventuale assunzione di tutti gli atti gestionali derivanti dalla presente deliberazione.

Con successiva separata votazione di cui 15 voti a favore, n. 3 astenuti (Rebuffo, Ferro, Pregliasco), n. 0 contrari la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to : BEZZONE Vincenzo

Il Segretario

F.to : Luciano Dott.ssa Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 664 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione Montana per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24-dic-2021 al 08-gen-2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ceva, lì 24/12/2021

Il Segretario

F.to Luciano Dott.ssa Patrizia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

24-dic-2021

Il Segretario

Luciano Dott.ssa Patrizia